

## **Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 26 maggio 2009, n. 12161**

### *Svolgimento del processo*

Con sentenza n. 94/19/05 del 22/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il gravame interposto dal Comune di Palermo nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo di accoglimento dell'opposizione spiegata dal contribuente sig. A.C. in relazione alla cartella di pagamento emessa a titolo di TARSU per l'anno d'imposta 1997.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello il Comune di Palermo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c. di rigetto del 1° motivo di ricorso per manifesta infondatezza, e di accoglimento del 2° motivo per manifesta fondatezza, con le pronunzie consequenziali.

### *Motivi della decisione*

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello abbia annullato il provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli dedotti dall'appellante.

Lamenta che il medesimo non si è viceversa pronunziato sulla sollevata eccezione concernente l'onere del contribuente di «presentare apposita e documentata istanza al competente servizio antecedentemente alla formazione del ruolo».

Con il 2° motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e del regolamento comunale, e in particolare dell'art. 11, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché difetto assoluto di motivazione.

Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente disapplicato il regolamento comunale.

Lamenta che in ogni caso nell'impugnata decisione risulta completamente omessa la motivazione in ordine alla questione «attinente l'individuazione delle superfici di cui non si deve tener conto ai fini della tassazione perché vi si formano, di regola, rifiuti speciali», laddove «la norma in parola» non è applicabile «ai locali e alle aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto dedotto dall'odierno ricorrente e sostenuto anche dal P.G., il giudice dell'appello ha invero pronunziato sulla questione sollevata dall'Ente territoriale circa l'applicabilità del regolamento TARSU.

Nell'affermare che «in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base a quanto previsto dall'art. 62 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, non si tiene conto delle aree che diano luogo alla formazione di rifiuti speciali, tossici, o nocivi al cui smaltimento provvede direttamente e a proprie spese lo stesso produttore. Infatti, dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 17, comma 3, della legge 128/98, dei commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge 146/1994 dai quali era stata disposta l'assimilazione legale ai rifiuti urbani di quelli derivanti da attività economiche suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui alla delibera interministeriale del 27.07.1984, detti rifiuti sono da qualificare speciali con conseguente intassabilità ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D.L.vo 507/93 citato, con l'obbligo per gli operatori economici di avviarli a smaltimento a proprie spese»; e nell'osservare altresì che «La mancanza di specifici precisi riferimenti e di parametri differenziati induce a ritenere fondate le tesi espone dal contribuente in ordine alla non applicabilità dell'art. 11 del regolamento adottato dal comune impositore», tale giudice ha fatto invero corretta e puntuale applicazione del principio affermato in giurisprudenza di legittimità in base al quale in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi

dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti (v. Cass., 25/11/2005, n. 24977; Cass., 8/7/2004, n. 12586; Cass., 3/9/2004, n. 17860; Cass., 18/12/2003, n. 19461).

All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di tassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso.